

## Anche con la firma illeggibile l'atto di appello è valido

di [Francesco Buetto](#)

Pubblicato il 4 marzo 2009

gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria per poter proporre appello principale devono essere preventivamente autorizzati dalla sovraordinata direzione regionale competente, che funge da filtro ad impugnazioni inammissibili o infondate, e conseguentemente, l'appello sprovvisto della predetta autorizzazione risulta inammissibile...

Come è noto, allo stato, l'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92 dispone che gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria per poter proporre appello principale devono essere preventivamente autorizzati dalla sovraordinata direzione regionale competente, che funge da filtro ad impugnazioni inammissibili o infondate, e conseguentemente, l'appello sprovvisto della predetta autorizzazione risulta inammissibile (cfr. la giurisprudenza prevalente della Corte di Cassazione **(1)**).

Il giudice tributario ha il potere di verificare d'ufficio, sia in grado di appello che nel giudizio di cassazione, l'esistenza e la validità dell'autorizzazione - rilasciata agli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria - per proporre appello principale avverso le decisioni delle Commissioni tributarie provinciali, trattandosi di una condizione di ammissibilità del gravame.

### La firma illeggibile

Una volta che tale autorizzazione risulti depositata, il giudice non può, in assenza di specifica contestazione del contribuente appellato, sindacare - anche nel caso in cui essa rechi una sottoscrizione illeggibile - la riferibilità di tale autorizzazione all'organo competente, dovendo presumersi - fino a prova contraria - la sussistenza del relativo potere in capo al funzionario che l'abbia rilasciata.

Ciò in quanto l'illeggibilità della sottoscrizione non comporta la nullità del documento essendo, comunque, consentita la possibilità dell'identificazione del soggetto indicato come autore dell'atto e l'individuazione della provenienza dall'organo cui è attribuita la competenza.

E' questo il pensiero della Corte di Cassazione, formalizzato nella sentenza n. 9600 del 13 marzo 2007, depositata il successivo 23 aprile 2007, con la quale la Corte ha fissato due importanti principi:

- l'autorizzazione prevista dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, per la proposizione dell'appello principale da parte dell'ufficio finanziario periferico avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, costituisce un presupposto di validità del processo, la cui mancanza, incidendo sulla capacità di stare in giudizio della parte (o *legitimatio ad processum*), escludendola, determina l'inammissibilità dell'appello (Cass., SS.UU., 29 aprile 2003, n. 6633; Cass., 9 aprile 2003, n.5604; Cass. n. 10239 e 11321 del 2001). Sul punto i Supremi giudici richiamano una pronuncia a Sezioni Unite, ove è stato sancito *"che il giudice tributario ha il potere di verificare d'ufficio, sia in grado di appello che nel giudizio di cassazione, l'esistenza e la validità dell'autorizzazione - rilasciata agli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria - per proporre appello principale avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di una condizione di ammissibilità del gravame. Infatti, sebbene involga il controllo dell'avvenuto rispetto delle norme amministrative di azioni disciplinanti l'iter burocratico inteso al rilascio dell'autorizzazione, tale decisione non impinge nel difetto di giurisdizione, in quanto il giudice tributario ha il potere di risolvere incidentalmente questioni attribuite alla competenza giurisdizionale di altro giudice, quando da tale risoluzione dipenda la decisione sull'oggetto del giudizio (Cass., SS.UU., n. 6633/2003)"*;
- richiamando un precedente sentenza n. 18878/2004 - la Corte afferma che ciò che determina l'inammissibilità del gravame dell'ufficio finanziario periferico per difetto di legittimazione processuale è la mancanza effettiva dell'atto di autorizzazione del responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate, non la sua ritenuta irregolarità, o anche invalidità, nel qual caso la commissione regionale non solo può, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, ordinare il deposito dei documenti necessari per la decisione della controversia (tra cui la delega eventualmente conferita dal responsabile medesimo ad altro funzionario), ma deve invitare l'ufficio appellante a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi, a norma del primo comma dell'art. 182 del codice di procedura civile, incidendo la mancanza della delega e la non leggibilità della sottoscrizione dell'atto di autorizzazione, anche essa rilevata nella specie, sulla regolarità ed efficacia della costituzione della parte. D'altra parte, pur spettando al giudice il potere di verifica d'ufficio dell'esistenza delle condizioni di ammissibilità del gravame, tra cui l'autorizzazione in questione, *"una volta questa depositata, non può il giudice, in assenza di specifica*

*contestazione del contribuente (appellato), ed anche se l'atto è sottoscritto con sgorbio illeggibile, sindacarne la riferibilità all'organo competente al rilascio, dovendosi presumere, in tale assenza, e fino a prova del contrario in caso di contestazione (Cass. 6 giugno 2002, n. 8166), la sussistenza del relativo potere in capo al funzionario che l'ha rilasciata. Ciò senza contare infine che è da escludere l'invalidità della sigla non leggibile apposta in calce a un documento che rechi, come nella specie, l'indicazione della qualifica del funzionario competente a emanarlo, poiché tale modalità, consentendo in caso di necessità l'identificazione del soggetto indicato come autore dell'atto, quindi l'individuazione della provenienza dall'organo cui è attribuita la competenza, è da considerare equipollente alla firma per esteso (vd., in tema di atti amministrativi informatici, Cass. 15 ottobre 2003, n. 15448)".*

In tema di autorizzazione all'appello, giova segnalare ulteriori sentenze della Cassazione:

- con sentenza n. 15048 del 05.08.2005 ha affermato che *"la leggibilità della firma di un atto non è requisito essenziale ai fini dell'imputabilità della volontà dichiarativa al funzionario investito dei relativi poteri, a meno che non sussistano altri elementi tali da ingenerare dubbi circa la riferibilità del provvedimento"*. Quindi, continua la Corte, *"il presupposto dell'autorizzazione all'appello previsto dall'art. 52 del D. Lgs. n. 546/1992 ricorre anche quando la firma del relativo atto risulti illeggibile, purchè se ne possa desumere la riconducibilità a soggetto abilitato a sottoscriverlo per conto del responsabile dell'Ufficio competente"*;
- con la sentenza n. 24972 del 6 ottobre 2005, depositata il 25 novembre 2005, è stato ritenuto che deve presumersi legittima la sottoscrizione di un atto da parte di un delegato del funzionario responsabile, sebbene la firma del delegato risulti illeggibile. Infatti, *"questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di contenzioso tributario, è da presumersi legittima, anche in relazione alla competenza a provvedere e fino a prova del contrario, l'autorizzazione alla proposizione dell'appello contro la sentenza di primo grado, rilasciata, in favore degli uffici finanziari periferici, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente Direzione regionale delle entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, quand'anche questa sia stata sottoscritta in via vicaria, dal direttore di divisione reggente (Cass. n. 19673/2004, conf. n. 8166/2004). Il principio è stato enunciato in relazione ad una fattispecie analoga, relativa ad autorizzazione, contenente, sulla dicitura Il Responsabile del Servizio Contenzioso, una barra di solito usata per firmare l'atto in via vicaria, ritenuta legittima per non essere stata provata la mancanza di potere in capo al funzionario che ha rilasciato l'autorizzazione all'appello; la Corte ha anche richiamato la propria giurisprudenza in ordine alla legittimità dei provvedimenti redatti su moduli meccanizzati. In definitiva, quindi, l'autorizzazione all'impugnazione formalmente corretta e non contestata, non può essere disattesa. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui,*

*invece, ha ritenuto inammissibile l'appello in ragione della mancata esibizione dell'atto di delega e della illeggibilità della firma del delegato, pur in assenza di contestazione della controparte";*

- con sentenza n. 26466 del 26 settembre 2008 (dep. il 4 novembre 2008), richiamando consolidata giurisprudenza, *"da cui non vi è motivo di discostarsi, nel processo tributario, il presupposto dell'autorizzazione del responsabile del servizio del contenzioso della D.r.e. alla proposizione dell'appello da parte dell'ufficio periferico contro la sentenza di primo grado, prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, costituente indefettibile condizione di ammissibilità del gravame - ricorre - anche quando la firma del relativo atto risulti illeggibile, purché se ne possa presumere la riconducibilità a soggetto abilitato a sottoscriverlo per conto del responsabile dell'ufficio competente"* (cfr. Cass. nn. 9600/07, 19673/04, 18878/04, 15048/2004);
- con sentenza n. 874 del 4 novembre 2008 (dep. il 15 gennaio 2009) ha confermato che la titolarità del potere di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie è attribuita all'ufficio dell'Amministrazione finanziaria ed esercitata per il tramite degli organi e delle persone fisiche che ne ricoprono i relativi incarichi. Conseguentemente, ancorché in calce all'atto sia apposta una firma non leggibile deve presumersi che l'atto provenga dall'ufficio e ne costituisca manifestazione di volontà (salva la dimostrazione di usurpazione di poteri o non appartenenza del soggetto che ha vergato l'atto all'Amministrazione medesima), non essendo peraltro necessario il conferimento di una procura institoria al funzionario cui è affidata la cura del settore del contenzioso essendo sufficiente apposita delega. La commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello, proposto dall'ufficio locale dell'agenzia delle entrate, sostenendo che legittimato ad impugnare la sentenza di primo grado sarebbe, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2, il direttore di tale ufficio; laddove, invece, *"l'atto d'appello risulta sottoscritto dal Capo team legale e dal Capo Area Controllo (persone queste sornite di qualsiasi legittimazione), e non dal dott. G.P., che, come si evince dal timbro apposto in calce all'atto, era il Direttore, ma, bensì, da altra persona, oltretutto non identificabile, che, dopo aver anteposto un frego al predetto timbro, ha sottoscritto l'atto con firma illeggibile. Quindi, l'atto di appello risulta proposto da persona alla quale non può essere riconosciuta la legittimazione a proporre appello, stante, in ogni caso, la mancanza anche di un'apposita procura institoria rilasciata ai sensi e per gli effetti del citato art. 77 c.p.c."*. Per la Corte *"il giudicante a quo attesta che l'atto d'impugnazione, oltre a contenere le firme del capo del settore legale e del capo area, reca in calce il timbro nominativo del direttore titolare dell'ufficio, preceduto da "un frego", ed una sottoscrizione, illeggibile, di persona non identificabile dall'atto stesso, che avrebbe firmato in luogo di lui. Una volta acclarato che l'atto in questione è sottoscritto da persona che firma in luogo del direttore titolare, si tratta quindi di stabilire se era necessaria una procura ad hoc, se l'illeggibilità della firma possa inficiare la validità dell'atto e se, nell'un caso e nell'altro, l'eventuale invalidità sia suscettibile di sanatoria o, in mancanza, possa essere rilevata d'ufficio dal giudice"*. Infatti, l'art. 10 e l'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio, nelle controversie di competenza delle commissioni tributarie, all'ufficio locale dell'agenzia fiscale nei cui confronti è proposto il ricorso, *"organicamente rappresentato dal direttore (Cass. n.*

6338/2008) o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze (Cass. nn. 13908/2008, 3058/2008), senza necessità di speciale procura". Nella presente causa, d'altra parte, non è contestata la provenienza dell'atto d'appello dall'ufficio competente, "sicchè le questioni relative agli effettivi poteri dell'autore di una firma illeggibile in rappresentanza dell'ente potrebbero porsi, per mera ipotesi, in chiave di non appartenenza del firmatario all'ufficio appellante o di usurpazione di tali poteri; dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dall'ufficio e ne esprima la volontà (Cass. n. 12768/2006; in materia analoga, cfr. Cass. nn. 9600/2007, 7890/2007, 10773/2006, 19673/2004, 8166/2002, 2432/2001)". La precedente interpretazione risulta peraltro conforme al principio di effettività della tutela giurisdizionale, più volte richiamato anche dalla Corte costituzionale - oltre che da dalla Suprema Corte (S.U. nn. 3116 e 3118/2006, Cass. n. 22889/2006), che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità. "In conclusione, deve ritenersi ammissibile l'atto d'appello proposto dal competente ufficio dell'agenzia delle entrate, recante in calce la firma illeggibile di un funzionario che sottoscrive in luogo del direttore titolare; finché non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza di primo grado".

Francesco Buetto

4 marzo 2009

## NOTE

(1) Cfr. ex pluribus, Cassazione n. 9716/2004; Cassazione Sezioni Unite, n. 21709/2004.

**Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l